

Proc. N. 98-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficio Regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi	Presidente Rel
Dott. Luigi Galasso	Giudice
Dott. Nazareno Boscaino	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 98-1/2026 R.G.A.V.G., avente ad oggetto : apertura della liquidazione controllata proposto da

TELESERVICE SRL , (C.F./P.I. 01829600624) in persona del legale rapp.te p.t. avente sede in Telese Terme (BN), piazza della Civiltà Sannitica snc;

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 2 luglio 2026, la Teleservice srl ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato con l'assistenza del gestore della Crisi dott.ssa Giovanna Centrella.

Il Collegio, esaminati gli atti e sentita la relatrice,

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la parte ricorrente sede nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, come integrata su richiesta del GI, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice con indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni;

considerato che la debitrice, in quanto impresa minore, è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, essa si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, comma 1 lett. "a" e 'c', CCII , ed



invero la debitrice ha una esposizione debitoria complessiva di € 215.531,50, di cui € 185.580,00, sono debiti nascenti da finanziamento erogato da INVITALIA, tuttavia, pur in assenza di formale provvedimento di revoca, preso atto del mancato pagamento dei ratei semestrali previsti per la restituzione degli importi finanziati, la attestata cessazione dell'attività di impresa (documentata da comunicazione SUAP e dalla cessazione della locazione avente ad oggetto la sede dell'attività di impresa), rende manifesta l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fronteggiare l'obbligazione restitutoria nei successivi dodici mesi, peraltro il patrimonio di cui la ricorrente dispone, quantificato in atti in complessivi euro 113.215,31, è chiaramente insufficiente a garantire l'integrale soddisfazione della debitoria esistente;

i dati di fatto innanzi evidenziati certificano, quindi, l'impossibilità per la parte ricorrente di procurarsi, entro dodici mesi (un tempo insufficiente anche alla liquidazione mediante esecuzione individuale) la liquidità occorrente affinché i debiti possano essere estinti (art 2 comma 1 lett. a), così risultando dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato, come per legge, nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, in assenza, nella specie, di giustificati motivi contrari;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

TELESERVICE SRL, (C.F./P.I. 01829600624) in persona del legale rapp.te p.t. avente sede in Telese Terme (BN), piazza della Civiltà Sannitica snc;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

nomina liquidatore la dott.ssa Giovanna Centrella che, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;

ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;



assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;

ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore,

dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;

dispone che il liquidatore:

a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;

b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;

c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;

d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;

e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;

f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;

g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;

h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;



9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;

Si comunichi.

Benevento, 15/09/2026

Il Presidente est.

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

